

**Causa C-123/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

1° marzo 2023

**Giudice del rinvio:**

Verwaltungsgericht Minden (Germania)

**Data della decisione di rinvio pregiudiziale:**

28 ottobre 2022

**Ricorrenti:**

N. A. K.

E. A. K.

Y. A. K.

**Resistente:**

Repubblica Federale di Germania

---

[OMISSIS]

**VERWALTUNGSGERICHT MINDEN (Tribunale amministrativo di Minden)**

**Ordinanza**

[OMISSIS]

Nel procedimento contenzioso amministrativo

Promosso da

1. la sig.ra N. A. K.,
2. il figlio minore E. A. K.,
3. il figlio minore Y. A. K.,

di cui i ricorrenti sub 2) e sub 3) rappresentati dalla madre, ricorrente sub 1),

ricorrenti,

[OMISSIS]

contro

la Repubblica Federale di Germania, in persona del Bundesministerium des Innern (Ministero Federale dell'Interno), rappresentato dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio Federale per l'immigrazione e i rifugiati),

[OMISSIS].

resistente,

avente ad oggetto:

diritto d'asilo (Striscia di Gaza)

Nella specie: rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

la 1<sup>a</sup> Sezione del Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden)

senza procedere a dibattimento,

[OMISSIS]

[OMISSIS] [Composizione del collegio giudicante]

in data ottobre 2022 così ha deciso:

[OMISSIS] [aspetti procedurali]

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene sottoposta la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro dev'essere respinta in quanto inammissibile nel caso in cui una domanda di protezione internazionale precedentemente presentata in un altro Stato membro sia stata dal medesimo definitivamente respinta in quanto infondata.

Motivazione

- 1 A) I ricorrenti sono palestinesi apolidi della Striscia di Gaza. Come risulta dai certificati di nascita dai medesimi presentati, la ricorrente sub 1) è nata il 28 gennaio 1985, il ricorrente sub 2) il 24 dicembre 2012 e il ricorrente sub 3) il 4 gennaio 2015. I ricorrenti, secondo quanto dai medesimi dichiarato, hanno fatto ingresso nella Repubblica federale di Germania l'11 novembre 2019, facendo richiesta di asilo il 15 novembre seguente. Le loro domande formali di asilo venivano registrate dall'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (in prosieguo: l'«Ufficio federale») in data 22 novembre 2019.
- 2 Nelle rispettive audizioni, la ricorrente sub 1) dichiarava di aver lasciato la Striscia di Gaza con i propri figli nel 2018 e di aver raggiunto la Germania passando, inter alia, per la Spagna ed il Belgio. Nella Striscia di Gaza sarebbe stata perseguitata, unitamente ai figli, da Hamas a causa delle attività politiche svolte del marito. Inoltre, i suoi genitori avrebbero inteso costringerla a consegnare i figli alla famiglia del marito ed a far da sola ritorno nella casa dei genitori stessi. In Belgio i ricorrenti avrebbero vissuto per circa un anno presentando ivi domanda di protezione internazionale. Il marito vivrebbe già da tempo nella Repubblica federale di Germania.
- 3 Il coniuge della ricorrente sub 1) e padre dei ricorrenti sub 2) e 3) faceva ingresso nella Repubblica federale di Germania nel 2014. La sua domanda di protezione internazionale veniva respinta con effetto definitivo con decisione del 31 marzo 2017 a pena di allontanamento verso la Striscia di Gaza.
- 4 Un'interrogazione di Eurodac da parte dell'Ufficio federale dava luogo a riscontri positivi di categoria 1 per la ricorrente sub 1) per la Spagna e il Belgio. Una richiesta di ripresa in carico, formulata da tale Ufficio alle autorità spagnole, veniva respinta con comunicazione del 28 novembre 2019. Non veniva presentata richiesta di ripresa in carico alle autorità belghe.
- 5 Con comunicazione del 5 marzo 2021, le autorità belghe rispondevano a una richiesta di informazioni dell'Ufficio federale facendo presente che la domanda di protezione internazionale della ricorrente sub 1) del 21 agosto 2018 era stata respinta il 5 luglio 2019 in esito all'esame dei motivi di asilo e che avverso tale decisione non era stata proposta alcuna impugnazione. Alla luce dei documenti inviati all'Ufficio federale dalle autorità belghe, il rigetto della domanda si sarebbe fondato, inter alia, sull'assenza di prove sufficienti quanto al fatto che la ricorrente sub 1) fosse minacciata di persecuzione o danno grave nel proprio paese d'origine. Al momento del ritorno nella Striscia di Gaza, si sarebbe potuta infatti avvalere del sostegno dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East; in prosieguo: l'«UNRWA»).
- 6 Con decisione del 25 maggio 2021, l'Ufficio federale respingeva le domande di asilo dei richiedenti in quanto inammissibili, rilevando che non sussistevano divieti di allontanamento ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 5 e 7, prima frase,

dell’Aufenthaltsgesetz (legge in materia di diritto di soggiorno, in prosieguo: l’«AufenthG»), intimando l’allontanamento verso la Striscia di Gaza. L’Ufficio federale motivava, sostanzialmente, il provvedimento come segue: ai sensi dell’articolo 71a, paragrafo 1, dell’Asylgesetz (legge in materia di asilo; in prosieguo: l’«AsylG»), non occorrerebbe svolgere alcun ulteriore procedimento di asilo. Il procedimento esperito dai ricorrenti in Belgio si sarebbe concluso senza esito. Non sussisterebbero motivi di riapertura del procedimento ai sensi dell’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz (Legge sulla procedura del contenzioso amministrativo; in prosieguo: il «VwVfG»). Non sarebbero intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e di diritto, né i ricorrenti avrebbero presentato nuove prove.

- 7 Avverso tale provvedimento i ricorrenti proponevano ricorso in data 9 giugno 2021, deducendo, in sostanza, quanto segue: in quanto donna nubile o divorziata, la ricorrente sub 1) si troverebbe esposta, nella Striscia di Gaza, al rischio di grave discriminazione. In particolare, la violenza contro le donne sarebbe socialmente legittimata e l’accesso all’assistenza medica e al lavoro risulterebbe limitato. Indipendentemente da tali considerazioni, le precarie condizioni esistenti nella Striscia di Gaza non le consentirebbero di assicurarsi i mezzi di sostentamento di base. Ciò sarebbe aggravato dall’insussistenza, nella Striscia di Gaza, di qualsiasi sostegno familiare, né sarebbe tantomeno da attendersi un sufficiente sostegno da parte dell’UNRWA. Tale aspetto non sarebbe stato esaminato in modo sufficientemente approfondito dalle autorità belghe. A prescindere da tale considerazione, ai ricorrenti risulterebbe di fatto impossibile far ritorno nella Striscia di Gaza e porsi nuovamente sotto la protezione dell’UNRWA. Di conseguenza, dovrebbe essere loro riconosciuto lo status di rifugiati (la cosiddetta protezione ipso facto) in quanto palestinesi apolidi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, AsylG e dell’articolo 1, lettera D), della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (in prosieguo: la «Convenzione sui rifugiati»).
- 8 Con ordinanza del 31 agosto 2021 [OMISSIS], il giudice del rinvio disponeva l’effetto sospensivo del ricorso avverso l’espulsione intimata nella decisione impugnata, essenzialmente in base al rilievo che, alla luce delle osservazioni della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») in merito alla nozione di domanda reiterata svolte nella causa C-8/20, nozione che, in tale causa, la Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte di Giustizia» o anche «CGUE») non avrebbe esaminato in termini più approfonditi, sussisterebbero seri dubbi in ordine alla compatibilità dell’articolo 71a dell’AsylG con il diritto dell’Unione.
- 9 B. Il giudizio dev’essere sospeso e alla Corte di giustizia dev’essere sottoposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la questione, contenuta nel dispositivo, riguardante l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (GU L 180, pag. 60, cosiddetta «direttiva procedure II», in prosieguo: la «direttiva 2013/32/UE»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva medesima. La questione

sottoposta è rilevante ai fini della decisione e richiede un chiarimento da parte della Corte di Giustizia.

- 10 I. Il contesto normativo nazionale può essere così riassunto:
- 11 Nel caso in cui uno straniero, a seguito di conclusione senza esito di una procedura d'asilo in un Paese terzo sicuro (articolo 26a AsylG) soggetto alla normativa della Comunità europea in materia di competenza giurisdizionale relativa all'espletamento delle procedure d'asilo, presenti ulteriore domanda d'asilo, il diritto nazionale la definisce quale seconda domanda (articolo 71a, paragrafo 1, AsylG). L'esame di una seconda domanda – esattamente al pari dell'esame di una domanda reiterata (articolo 71a, paragrafo 1, AsylG) – si articola su due fasi: la prima fase riguarda la questione dell'an dell'esperimento di un ulteriore procedimento di asilo (articolo 71a, paragrafo 1, AsylG). I presupposti in presenza dei quali dev'essere svolto un ulteriore procedimento di asilo derivano - per quanto rileva nella specie - dall'articolo 51, paragrafi 1 e 2, VwVfG. In assenza dei presupposti per lo svolgimento di un ulteriore procedimento di asilo, la seconda domanda dev'essere respinta in quanto inammissibile (articolo 29, paragrafo 1, punto 5, AsylG); in tal caso, in deroga all'articolo 31, paragrafo 2, AsylG, se non occorrerà procedere ad un ulteriore esame delle ragioni addotte dal richiedente, in merito a perché questi teme di essere perseguitato o di subire un grave danno nel proprio Paese d'origine; e dovrà invece essere verificata la sussistenza di motivi ostativi all'allontanamento ai sensi della legislazione nazionale (articolo 31, paragrafo 3, AsylG). Il procedimento relativo alla seconda domanda è in tal modo concluso - con riserva di controllo giurisdizionale. Laddove sussistano, invece, motivi che legittimino l'esperimento di un ulteriore procedimento di asilo, la seconda domanda è ammissibile e l'amministrazione competente dovrà esaminare, nell'ambito della seconda fase, se al richiedente debba essere concessa la protezione internazionale.
- 12 La differenza tra una domanda reiterata (articolo 71, paragrafo 1, AsylG) e una seconda domanda (articolo 71a, paragrafo 1, AsylG) risiede nel fatto che il primo procedimento di asilo è stato svolto, nel caso di una domanda reiterata, in Germania, mentre, nel caso di una seconda domanda, in un paese terzo sicuro.
- V. al riguardo Verwaltungsgericht Schleswig (Tribunale amministrativo di Schleswig; in prosieguo: il «VG Schleswig»), ordinanza di rinvio del 16 agosto 2021 - 9 A 178/21 -, ECLI:DE:VGSH:2021:0816.9A178.21.00, punto 20.
- 13 La ratio dell'articolo 71a AsylG è l'equiparazione della seconda domanda alla domanda reiterata, e, quindi, della decisione di asilo del Paese terzo alla decisione di asilo dell'Ufficio federale.

V. al riguardo BT-Drs. 12/4450, pag. 27; Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, in prosieguo: il «BVerwG»), sentenza del 14

- dicembre 2016, 1 C 4.16, ECLI:DE:BVerwG:2016:141216U1C4.16.0, punto 30.
- 14 Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, è pacifico che l'articolo 71a, paragrafo 1, AsylG non trova applicazione nel caso in cui il Paese terzo non sia uno Stato membro dell'Unione europea,
- v. CGUE, sentenza del 20 maggio 2021, C-8/20, ECLI:EU:C:2021:404, punti 31 e segg. (domanda di asilo respinta dalla Norvegia),
- 15 oppure nel caso in cui si tratti sì di uno Stato membro, ma non soggetto alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (GU L 337, pag. 9, cosiddetta «direttiva qualifiche»; in prosieguo: la «direttiva 2011/95/UE»).
- V. CGUE, sentenza del 22 settembre 2022, C-497/21, ECLI:EU:C:2022:721, punti 36 e segg. (domanda di asilo respinta dalla Danimarca).
- 16 D'altro canto, la Corte di giustizia ha finora lasciato espressamente aperta la questione se la nozione di «domanda reiterata» di cui all'articolo 2, lettera q), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE possa essere oggetto di applicazione transnazionale in tutti gli Stati membri.
- V. al riguardo CGCE, sentenze del 20 maggio 2021, C-8/20, ECLI:EU:C:2021:404, punti 30 e 40, e del 22 settembre 2022, C-497/21, ECLI:EU:C:2022:721, punti 36 e 46.
- 17 La questione si pone in due diverse fattispecie: nella prima fattispecie, l'autorità competente di un altro Stato membro ha esaminato il contenuto della domanda di asilo presentata in tale Stato e l'ha respinta con effetto definitivo. Questa fattispecie è oggetto del presente procedimento. Nella seconda fattispecie, l'autorità competente dell'altro Stato membro ha deciso di sospendere il procedimento di asilo ivi condotto non avendo il richiedente dato ulteriore corso al procedimento. Questa fattispecie è oggetto di altro giudizio in cui questo giudice del rinvio sottoporrà ulteriore questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- 18 2. Le pertinenti norme nazionali sono:
- 19 Articolo 26a AsylG (Paesi terzi sicuri)
- 20 «(...)
- (2) Sono Stati terzi sicuri, oltre agli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati elencati nell'allegato I. (...)
- 21 § Articolo 29 AsylG (Domande inammissibili)
- 22 (1) Una domanda di asilo è inammissibile quando

- 23 (...)
- 24 5. nel caso di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 71 o di una seconda domanda ai sensi dell'articolo 71a, non deve essere instaurato un ulteriore procedimento di asilo.
- 25 (...)
- 26 Articolo 31 AsylG (Decisioni del Bundesamt [für Migration und Flüchtlinge] sulle domande di asilo)
- 27 (...)
- 28 (2) Le decisioni sulle domande di asilo ammissibili e quelle adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, devono indicare espressamente se allo straniero viene concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e se egli viene riconosciuto quale soggetto legittimato a beneficiare del diritto all'asilo. (...)
- 29 (3) Nei casi di cui al paragrafo 2 e nelle decisioni sulle domande di asilo inammissibili, occorre accertare se ricorrano i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafi 5 o 7, AufenthG (...)
- 30 § Articolo 71 AsylG (Domanda reiterata)
- 31 (1) Se, dopo il ritiro o il rigetto definitivo di una domanda di asilo precedente, lo straniero presenta nuovamente una domanda di asilo (domanda reiterata), si procede a un ulteriore procedimento d'asilo solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz; la verifica spetta al Bundesamt [für Migration und Flüchtlinge]. (...)
- 32 § Articolo 71a AsylG (Seconda domanda)
- 33 (1) Se, dopo l'esito negativo di un procedimento d'asilo in uno Stato terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applica la legislazione della Comunità europea in materia di competenza giurisdizionale relativa all'espletamento delle procedure d'asilo o con cui la Repubblica federale di Germania abbia concluso un trattato internazionale in materia, lo straniero presenta una domanda d'asilo (seconda domanda) nel territorio della Repubblica federale di Germania, si procede ad un ulteriore procedimento d'asilo solo qualora la Repubblica federale di Germania sia competente per l'espletamento del procedimento d'asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 51, paragrafi da 1 a 3, VwVfG; la verifica spetta al Bundesamt [für Migration und Flüchtlinge].
- 34 (...)
- 35 Articolo 51 VwVfG (Riapertura del procedimento)

- 36 (1) Su istanza dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta a decidere in merito all'annullamento o alla modifica di un atto amministrativo non impugnabile nel caso in cui
- 37 1. la situazione di fatto o di diritto alla base dell'atto amministrativo sia successivamente mutata a favore dell'interessato;
- 38 2. siano emersi nuovi elementi di prova che avrebbero condotto ad una decisione più favorevole all'interessato;
- 39 3. (...)
- 40 (2) La domanda è ammissibile solo qualora l'interessato non fosse in grado, senza colpa grave, di far valere il motivo della riapertura nel procedimento precedente, in particolare tramite rimedi giuridici».
- 41 II. La questione riportata nel dispositivo necessita di chiarimenti ed è rilevante ai fini della decisione con riguardo alla ricorrente sub 1). Per quanto riguarda i ricorrenti sub 2) e 3), l'Ufficio federale non ha ancora accertato se essi abbiano presentato domanda di asilo in Belgio e se anche le loro domande siano state respinte. Questo aspetto dovrà essere chiarito nel procedimento nazionale.
- 42 In considerazione dei fatti sin qui accertati e dello stato del giudizio, sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 71a, paragrafo 1, AsylG ai fini del rigetto della domanda di asilo della ricorrente sub 1) in quanto inammissibile (1.). La questione sollevata non può essere risolta nemmeno come *acte claire* (2.). Di conseguenza, il ricorso, nella parte in cui è diretto contro il punto 1 della decisione impugnata, dovrebbe essere respinto nei confronti del ricorrente sub 1) sulla base del diritto nazionale. Per contro, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata nei confronti del ricorrente sub 1) nel caso in cui l'articolo 71a, paragrafo 1, AsylG non fosse compatibile con il diritto dell'Unione e, di conseguenza, dovesse essere disapplicato. In questo caso, l'Ufficio federale dovrebbe esaminare d'ufficio se alla ricorrente sub 1) debba essere concessa la protezione internazionale.
- 43 Nella specie, sono soddisfatti i presupposti di cui agli articoli 29, paragrafo 1, punto 5, seconda parte dell'alternativa, e 71a, paragrafo 1, AsylG ai fini del rigetto della domanda di asilo della ricorrente sub 1) come inammissibile. Esiste un procedimento di asilo conclusosi infruttuosamente in un altro Stato membro, avendo le autorità belghe respinto la domanda di asilo della ricorrente sub 1) con decisione del 5 luglio 2019 e non avendo la medesima impugnato tale decisione. Decidendo di pronunciarsi in merito alla domanda di asilo dei ricorrenti, l'Ufficio federale si è avvalso del proprio diritto d'intervento (articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 604/2013); al più tardi a seguito di tale intervento, l'ufficio resistente è divenuto competente ai fini dello svolgimento del relativo procedimento di asilo.
- 44 In considerazione dei fatti sin qui accertati e dello stato del giudizio, non sussistono i presupposti ai fini dell'esperimento di ulteriore procedimento d'asilo.

In particolare, la situazione di fatto e di diritto non è mutata in modo significativo a favore della ricorrente sub 1). Un mutamento di tal genere va ritenuto sussistente, in un'interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, punto 1, VwVfG conforme al diritto dell'Unione, nel caso in cui siano emersi o siano stati dedotti nuovi elementi o risultanze che depongano significativamente a favore della probabilità che alla ricorrente sub 1) debba essere riconosciuta protezione internazionale.

V. al riguardo VG Minden (in prosieguo: il «VG Minden»), sentenza del 21 giugno 2022 - 1 K 2351/20.A -, ECLI:DE:VGMI:2022:0621.1K2351.20A.00, punti 31 e segg.; Verwaltungsgericht Köln (Tribunale amministrativo di Colonia), ordinanza del 3 agosto 2022 - 20 L 800/22.A -, ECLI:DE:VGK:2022:0803.20L800.22A.00, punti 18 e segg.

- 45 «Nuovi» ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE sono non solo gli elementi o le risultanze sopravvenuti successivamente alla conclusione definitiva del procedimento che ha avuto ad oggetto la precedente domanda di protezione internazionale, bensì anche gli elementi o le risultanze già esistenti prima della conclusione del procedimento stesso, ma all'epoca non invocati dal richiedente.

V. al riguardo CGCE, sentenza del 9 settembre 2021, C-18/20, ECLI:EU:C:2021:710, punto 44.

- 46 Tuttavia, i nuovi elementi e risultanze devono essere presi in considerazione solo nel caso in cui il richiedente asilo non sia stato in grado, senza colpa grave, di far valere tali elementi o risultanze nel primo procedimento o in un successivo procedimento giudiziario. Ciò emerge dall'esplicito riferimento dell'articolo 71, paragrafo 1, AsylG all'articolo 51, paragrafo 2, VwVfG, con il quale il legislatore nazionale si è avvalso, in modo conforme al diritto dell'Unione, della discrezionalità normativa concessagli dall'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE.

V. Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf), ordinanza del 24 gennaio 2022, 1 L 34/22.A, ECLI:DE:VGD:2022:0124.1L34.22A.00, punti 6 e segg.; VG Minden, ordinanza del 21 giugno 2022, 1 K 2351/20.A, ECLI:DE:VGMI:2022:0621.1K2351.20A.00, punti 34 e segg.

- 47 Gli articoli 71, paragrafo 1, prima frase, AsylG e 51, paragrafo 2, VwVfG sono d'altronde conformi al diritto dell'Unione. Il fatto che il tenore dell'articolo 51, paragrafo 2, VwVfG («colpa grave») differisca da quello dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2013/32/UE («alcuna colpa») non risulta in contrasto, in quanto la prima disposizione favorisce i richiedenti asilo e non appare quindi censurabile con riguardo al diritto dell'Unione (articolo 5 della direttiva 2013/32/UE).

V. VG Minden, sentenze del 10 febbraio 2022, 2 K 41/19.A, ECLI:DE:VGMI:2022:0210.2K41.19A.00, punti 45 e segg. , e del 21 giugno 2022, 1 K 2351/20.A, ECLI:DE:VGMI:2022: 0621.1K2351.20A.00, punti 34 e segg.

- 48 Ciò premesso, la ricorrente sub 1) non ha dedotto alcun nuovo elemento o nuova risultanza che conducano all'esperimento di un ulteriore procedimento di asilo. Laddove essa fa riferimento, a sostegno della propria domanda di asilo, a eventi reali precedenti alla propria partenza dalla Striscia di Gaza, non si comprende per quali ragioni fosse impossibilitata, senza colpa grave, a dedurre tali circostanze nell'ambito del procedimento di asilo svolto in Belgio o in successivo procedimento giudiziario. Laddove la ricorrente sub 1) solleva la questione della posizione delle donne nella Striscia di Gaza, delle condizioni di vita ivi esistenti, della capacità dell'UNRWA di sostenere ivi la popolazione e della possibilità di far ritorno nella Striscia di Gaza, non risulta che la situazione di fatto sia cambiata nel frattempo. Per quanto riguarda il preteso divorzio della ricorrente sub 1) dal marito [e padre delle parti ricorrenti sub 2) e 3)], non è dato riconoscere, alla luce dei fatti sin qui accertati e dello stato del giudizio, in qual misura tale circostanza possa significativamente deporre nel senso della probabilità che alla ricorrente sub 1) spetti protezione internazionale.
- 49 2. Alla luce delle dichiarazioni della Commissione nella causa C-8/20, la questione sollevata non può (più) essere, in ogni caso, risolta nel senso di *acte claire*.

V. in tal senso Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore, in prosieguo: «OVG») del Land Nordrhein-Westfalen (Vestfalia e Renania del Nord) NRW, ordinanze del 9 dicembre 2021, 17 B 1728/21.A, ECLI:DE:OVGNRW:2021:1209.17B1728.21A.00, punto 6, e del 31 marzo 2022, 1 B 375/22.A, ECLI:DE:OVGNRW:2022:0331.1B375.22A.00, punti 7 e segg.; Niedersächsisches OVG (OVG del Land della Bassa Sassonia), ordinanza del 22 giugno 2022, 8 MC 74/22, ECLI:DE:OVGNI:2022:0622.8MC74.22.00, punto 9; v. anche. OVG di Brema, sentenza del 3 novembre 2020, 1 LB 28/20, ECLI:DE:OVGHB:2020:1103.1LB28.20.00, punti 45 e segg.; Niedersächsisches OVG (OVG del Land della Bassa Sassonia), ordinanza del 28 dicembre 2022, 11 LA 280/21, ECLI:DE:OVGNI:2022:1228.11LA280.21.00, punto 53.

- 50 Nelle cause richiamate supra, la Commissione ha sostenuto che il diritto dell'Unione preclude l'applicazione transnazionale della nozione di domanda reiterata in tutti gli Stati membri, in base al rilievo, sostanzialmente, che l'applicazione transnazionale di tale nozione in tutti gli Stati membri implicherebbe un certo grado di riconoscimento reciproco delle decisioni negative in materia di asilo e che tale riconoscimento non è previsto in linea di principio dall'attuale normativa dell'Unione in materia di asilo. Molti elementi deporrebbero nel senso che un passo del genere verso il riconoscimento reciproco

dovrebbe essere deciso dal legislatore dell'Unione in modo esplicito e sufficientemente chiaro, soprattutto in considerazione della rilevanza, per i richiedenti asilo, delle conseguenze della classificazione di una domanda come domanda reiterata.

V. memoria del 20 maggio 2020, paragrafo 34 e segg., consultabile in [https://ec.europa.eu/dgs/legal\\_service/submissions/c2020-8-obs\\_de.pdf](https://ec.europa.eu/dgs/legal_service/submissions/c2020-8-obs_de.pdf).

- 51 Si è in presenza di un *acte claire* quando la corretta applicazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata.

V. CGCE, sentenze del 6 ottobre 1982 - 283/81 -, ECLI:EU:1982:335, punto 16, e del 6 ottobre 2021, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799, punti 33 e 39 e segg.

- 52 Tali requisiti non ricorrono nella specie. I pareri della Commissione sull'interpretazione del diritto dell'Unione sono di grande importanza in considerazione della sua posizione di «custode dei Trattati», cui spetta parimenti il compito di controllare il rispetto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri (v., inter alia, articolo 258 TFUE). Inoltre, la tesi della Commissione - a prescindere dal suo accoglimento, o meno, nel merito - non è manifestamente tale da dover essere respinta e, infine, non è contraddetta nemmeno dalle dichiarazioni dell'avvocato generale.

V., peraltro, Niedersächsisches OVG (OVG della Bassa Sassonia), ordinanza del 28 dicembre 2022, 11 LA 280/21, ECLI:DE:OVGNI:2022:1228.11 LA 280.21.00, punto 54.

- 53 Quest'ultima tesi disconosce la posizione dell'avvocato generale. In quanto «precursore» del ragionamento della Corte di giustizia, l'avvocato generale ha il compito di elaborare conclusioni motivate (articolo 252, paragrafo 2, TFUE); la decisione finale sull'interpretazione del diritto dell'Unione è di esclusiva competenza della Corte di giustizia (articolo 267, TFUE).

- 54 III. Questo giudice del rinvio si pronuncia sulla questione sollevata nei termini seguenti:

- 55 Questo giudice del rinvio, allineandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Saugmandsgaard Øe del 18 marzo 2021 nella causa C-8/20 (ECLI:EU:C:2021:221), suggerisce di rispondere alla questione nel senso che l'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera q), della direttiva stessa, deve essere interpretato dichiarando che **non** osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale una domanda di protezione internazionale presentata nello Stato membro medesimo dev'essere respinta in quanto inammissibile nel caso in cui una domanda di protezione internazionale precedentemente presentata in un altro Stato membro sia stata respinta da quest'ultimo Stato come infondata con effetti

definitivi. Tale interpretazione corrisponde anche alla giurisprudenza nazionale ampiamente dominante **prima che la** posizione della Commissione europea diventasse nota.

V., ad esempio, Niedersächsisches OVG (OVG della Bassa Sassonia), ordinanza del 27 luglio 2020, 5 A 638/19.A, ECLI:DE:OVGSN:2020:0727.5A638.19.A.00, punti 12 e segg.; OVG Berlin-Brandenburg (OVG del Land di Berlino - Brandeburgo), ordinanza del 22 ottobre 2018, OVG 12 N 70.17, ECLI:DE:OVGBEBB:2018:1022.0VG12N70.17.00, punto 7; VG Minden, sentenza del 9 dicembre 2019, 10 K 995/18.A, ECLI:DE:VGMI:2019:1209.10 K995.18A.00, punti 34 e segg.; VG Cottbus, sentenza del 14 maggio 2020, 8 K 1895/18.A -, ECLI:DE:VGCOTTB:2020:0514.8K1895.18.A.00, punto 21; v. peraltro anche BVerwG, sentenza del 14 dicembre 2016 - 1 C 4.16 -, BVerwGE 157, 18, punto 26 (questione lasciata aperta).

- 56 Per ulteriori rilievi si rimanda integralmente alle conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe del 18 marzo 2021 nella causa C-8/20 (paragrafi da 49 a 86), in particolare alle considerazioni svolte con riguardo al tenore dell'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE (paragrafo 75) nonché alle considerazioni relative alla prevenzione dei movimenti secondari (paragrafi 77 e segg.). Questo giudice del rinvio osserva, inoltre, che l'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE non conduce a diverso risultato. La nozione di «domanda reiterata» ivi utilizzata, che presuppone il rilascio di ulteriori dichiarazioni o la presentazione di una domanda reiterata «nello stesso Stato membro», contiene, sulla base della definizione della nozione di «domanda reiterata» di cui all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE, al pari dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/32/UE, una disciplina speciale per un sottogruppo di domande reiterate, vale a dire quelle presentate nello stesso Stato membro.

V. Niedersächsisches OVG (OVG del Land della Bassa Sassonia), ordinanza del 27 luglio 2020, 5 A 638/19.A, ECLI:DE:OVGSN:2020:0727.5A638.19.A.00, punti 18 e segg.; VG Minden, ordinanza del 31 luglio 2017, 10 L 109/17.A, ECLI:DE:VGMI:2017:0731.10L109.17A.00, punti 22 e segg.

- 57 Va rilevato, inoltre, che la Corte di giustizia ha già accolto un'applicazione transnazionale della nozione di domanda reiterata in relazione all'articolo 25 della direttiva 2005/85/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2005 (GU L 326, pag. 13, cosiddetta direttiva di procedura I, in prosieguo: la «direttiva 2005/85/UE»).

V. CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, C-648/11, ECLI:EU:C: 2013:367, punti 63 e segg.

- 58 In tale sentenza si afferma infatti (enfasi aggiunta da questo giudice del rinvio):

- «63. Inoltre, una siffatta interpretazione (...) non implica (...) che il minore non accompagnato la cui domanda di asilo sia stata respinta **nel merito** in un primo Stato membro possa poi imporre a un altro Stato membro di esaminare una domanda d'asilo.
64. Infatti, emerge dall'articolo 25 della direttiva 2005/85 che, oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile in quanto, in particolare, il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata **presa una decisione definitiva**».
- 59 Questi rilievi attengono all'articolo 25, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2005/85/UE, predecessore dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE.
- 60 Vanno, infine, richiamate le osservazioni svolte dall'avvocato generale Bot, secondo cui «gli Stati membri concordano (...) nel riconoscere le decisioni in materia di asilo emesse da altri Stati membri qualora esse siano negative» .
- V. conclusioni del 13 giugno 2018 nella causa C-213/17, ECLI:EU:C:2018:434, paragrafo 107.
- 61 Dalle suesposte considerazioni deriva che la modifica del diritto derivato in materia di asilo, perorata dalla Commissione,
- v. articolo 42, paragrafo 1, della Proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467 final) del 13 luglio 2016,
- 62 ha mero scopo esplicativo. L'applicazione transnazionale della nozione domanda reiterata è già consentita dal diritto dell'Unione attualmente vigente.
- 63 IV. Considerato che, nella specie, non ricorrono né i presupposti di cui all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte per una decisione mediante ordinanza né i presupposti di cui all'articolo 105 del Regolamento di procedura per lo svolgimento di un procedimento accelerato, questo giudice del rinvio suggerisce al Presidente della Corte di disporre che la causa venga decisa in via prioritaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Inoltre, si chiede alla Corte di valutare l'eventuale rinuncia a singoli passaggi procedurali, in particolare all'udienza di discussione (articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura) e alla presentazione di conclusioni (articolo 20, paragrafo 5, dello Statuto della Corte di giustizia).
- 64 A parere di questo giudice del rinvio, sussistono circostanze particolari che giustificano la decisione della causa in via prioritaria: La questione pregiudiziale riguarda una questione fondamentale del sistema comune europeo di asilo, vale a dire l'applicazione transnazionale in tutti gli Stati membri della nozione di

domanda reiterata e, quindi, indirettamente, il riconoscimento reciproco delle decisioni (di rigetto) di altri Stati membri sulle domande di asilo. La questione sollevata riguarda un numero considerevole di procedure di asilo, quantomeno in Germania. Nel 2020, 4.110 e, nel 2021, 3.166 seconde domande sono state respinte in Germania come inammissibili.

- 65 Occorre, inoltre, considerare che, dopo che la posizione della Commissione è diventata nota nella seconda metà del 2020, molti giudici tedeschi hanno disposto l'effetto sospensivo dei ricorsi nei procedimenti in cui l'Ufficio federale aveva respinto le domande di asilo come inammissibili sulla base degli articoli 29, paragrafo 1, punto 5, seconda parte dell'alternativa, e 71a, paragrafo 1, AsylG, sospendendo il giudizio sino alla decisione della Corte di giustizia.

V., ad esempio OVG Nordrhein-Westfalen (OVG del Land Vestfalia e Renania del Nord), ordinanze del 9 dicembre 2021, 17 B 1728/21.A, ECLI:DE:OVGNRW:2021:1209. 17B1728.21A.00, del 31 marzo 2022, 1 B 375/22.A, ECLI:DE:OVGNRW:2022:0331. 1B375.22A.00, e del 10 gennaio 2023, 19 B 1030/ 22.A, ECLI:DE:OVGNRW:2023:0110. 19B1030.22A.00, Niedersächsisches OVG (OVG del Land della Bassa Sassonia), ordinanza del 22 giugno 2022, 8 MC 74/22, ECLI:DE:OVGNI:2022:0622. 8MC74.22.00; VG Minden, ordinanza del 31 agosto 2021, 1 L 547/21.A, ECLI:DE:VGMI:2021:0831. 1L547.21A.00, Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden), ordinanza del 16 marzo 2022, 1L 226/22.WI.A, ECLI:DE:VGWIESB:2022:0316. 1L226.22.WI.A.00.

- 66 Considerato che - come già rilevato - sia nella causa C-8/20 sia nella causa C-497/21 la Corte di giustizia ha lasciato aperta la questione sollevata, il suo chiarimento, importante per la prassi nazionale in materia di asilo, è ormai in sospenso da oltre due anni. Ciò ritarda ulteriormente la decisione finale su un gran numero di domande di asilo, il che appare difficilmente conciliabile con l'esigenza fondamentale della direttiva 2013/32/UE di decidere sulle domande di asilo il più rapidamente possibile (v. articolo 31 della direttiva 2013/32/UE e il considerando 18 della medesima).
- 67 Il suggerimento di valutare se rinunciare a singoli passaggi procedurali si fonda sui seguenti rilievi: la questione pregiudiziale è già stata oggetto - come osservato supra - dei procedimenti C-8/20 e C-497/21. Nel procedimento C-8/20, la questione era stata sollevata dalla Commissione nella propria memoria del 20 maggio 2020 (punti 23 e segg.), invece, nel procedimento C-497/21, dal giudice del rinvio.

V. VG Schleswig, ordinanza di rinvio pregiudiziale del 16 agosto 2021, 9 A 178/21, ECLI:DE:VGSH:2021:0816.9A178.21.00, questione sub 1).

- 68 Come rilevato supra, l'avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha già dettagliatamente esaminato la questione di cui trattasi nelle proprie conclusioni

nella causa C-8/20 (paragrafi da 49 a 86). A questo giudice del rinvio non risultano nuovi aspetti della questione, precedentemente non considerati. È probabile che nel procedimento C-497/21, così come nel procedimento C-364/22, anch'esso successivo alle conclusioni dell'avvocato generale nel procedimento C-8/20, si sia rinunciato anche per questo motivo allo svolgimento dell'udienza di discussione ed alla presentazione di (nuove) conclusioni dell'avvocato generale.

[OMISSIS] [Nomi dei giudici componenti il collegio giudicante]

[OMISSIS]

[OMISSIS] [nota di autenticazione]

DOCUMENTO DI LAVORO